



Comune di Crema

Settore Ambiente e Ecologia

Ordinanza n. 2014/00198 del 22/10/2014

Oggetto: ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 21-14 ELEVATO DALLA POLIZIA LOCALE DI CREMA ALLA SIG.RA RIBOLI FRANCESCA.

IL DIRIGENTE

VISTO il verbale di accertamento N°21/14, del 22 Agosto 2014, redatto dalla Polizia Locale di Crema, nei confronti del Sig.ra RIBOLI FRANCESCA, nata a Crema il 16.04.1949 e residente in Crema, via P.Nenni n.4, con il quale veniva contestata la violazione dell'Ordinanza Dirigenziale n.2014/00160 del 12.08.2014, nella parte in cui sono disciplinate le norme di comportamento nella conduzione dei cani in aree verdi;

APPRESO che in data 1 settembre 2014 veniva presentata, da parte del trasgressore, ricorso avverso il verbale n. n°21/14, del 22 Agosto 2014;

AVUTA visione del contenuto delle controdeduzioni presentate dalla Polizia Locale di Crema, in data 06/09/2014 e con le quali si richiede di voler confermare la legittimità del citato verbale;

GIUNTO al convincimento, nel merito, che la constatata omissione della contestazione immediata dell'infrazione, da parte dell'agente verbalizzante, quale funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa, consentendo al contravventore di dedurre immediatamente le proprie osservazioni e di pretendere, altresì, la menzione nel processo verbale in corso, priva l'atto amministrativo medesimo dei suoi presupposti di fatto e di diritto;

CONSTATATO inoltre come il verbalizzante nel motivare la mancata contestazione immediata, così come disciplinato dall'art.14 della L. 689/1981, adduceva che: "...la violazione veniva comunque contestata verbalmente", si sottraeva, senza giustificato motivo, dall'obbligo di perizia, diligenza e buona prassi che deve sempre contraddistinguere l'operato di tutti i pubblici ufficiali nel redigere qualsivoglia atto amministrativo;

RITENUTO, in definitiva, che il permanere dell'immotivata ragione per la quale non si sia proceduto alla contestazione immediata della contravvenzione, ascrivibile quest'ultima ad elemento essenziale e costitutivo di un verbale di accertamento di infrazione, comporti il decadere e il conseguente venir meno dei presupposti attraverso i quali si reggerebbe l'intero atto di addebito nei confronti dell'autore della violazioni amministrativa;

VISTI:

- l'art. 18 della Legge 689/81;
- l'art.21 - *septies* della Legge 241 del 1990;
- l'art.107 del D.lgs. n.267/2000;

ACCOGLIE

il ricorso proposto in data 01.09.2014 dalla Sig.ra RIBOLI FRANCESCA, nata a Crema il 16.04.1949 e residente in Crema, via P.Nenni n.4, avverso al verbale 21/14 del 22 Agosto 2014.

ORDINA L'ARCHIVIAZIONE

del verbale d'accertamento N°21/14, del 22 Agosto 2014, redatto dalla Polizia Locale di Crema, nei confronti della Sig.ra RIBOLI FRANCESCA, nata a Crema il 16.04.1949 e residente in Crema, via P.Nenni n.4, con il quale le veniva contestata la violazione dell' Ordinanza Dirigenziale n.2014/00160 del 12.08.2014, per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 22 della Legge 689/81, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da prodursi entro 30 (trenta) giorni, al Giudice di Pace competente per territorio (Crema).

22/10/2014

IL DIRIGENTE
Maurizio Redondi